



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

SERVIZIO 4 "GESTIONE TERRITORIO"

ALLEGATO A - QUADRO SINOTTICO DEI PARERI ACQUISITI E PRESCRIZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI;

OGGETTO: Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza elettrica complessiva di picco pari a 3.824,64 kWp, di cui 1.042,56 kWp destinati a Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e 2.782,08 kWp destinati al meccanismo Energy Release 2.0, da realizzarsi in Località Selvamaggio nel Comune di Colle di Val d'Elsa.

Proponente: GESCO S.p.A. Unipersonale

ENTE AMMINISTRAZIONE	Protocollo e data ricezione	Esito Parere / Nulla Osta	Condizioni / Prescrizioni Principali
REGIONE TOSCANA <i>Direzione Urbanistica e Sostenibilità Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio</i>	Prot. N. 8011 del 22/04/2026	Non competenza	



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527

www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

SERVIZIO 4 "GESTIONE TERRITORIO"

OPEN FIBER SPA	Prot. N. 8432 del 28/04/2026	Non presenza di infrastruttura nell'area interessata dall'intervento	
AZIENDA USL Toscana Sud Est	Prot. N. 8615 del 29/04/2026	PARERE FAVOREVOLE	• la necessità di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori; • il rispetto dei limiti normativi in materia di inquinamento acustico previsto per le attività di cantiere. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate; • l'indicazione ad una permanenza inferiore alle 4 ore continuative all'interno delle cabine e nelle immediate vicinanze delle stesse per il personale addetto; • il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
TIM S.p.A	Prot. N. 8651 del 30/04/2026	Non competenza	
ARPAT	Prot. N. 9649 del 14/05/2026	Non competenza	In via generale e nella logica di collaborazione tra enti, si riportano i criteri da adottare per garantire la tutela ambientale: • Fase di cantierizzazione: per la pianificazione, organizzazione e gestione del cantiere, si raccomanda di fare riferimento alle "Linee Guida per la gestione dei Cantieri ai fini della protezione ambientale"



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527

www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

SERVIZIO 4 "GESTIONE TERRITORIO"

			pubblicate da ARPAT nel 2018 (https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guidaper-la-gestione-dei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale); • per la gestione delle terre e rocce da scavo si ricorda che, a seconda della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione, si applicano: Art.185 c.1 lett. c) D. Lgs 152/2006, art.24 DPR120/17: terre e rocce allo stato naturale riutilizzate nello stesso sito di produzione; • • DPR 120/17: terre e rocce da scavo che hanno requisiti tali da poter essere trattati come sottoprodotti; • D.lgs. 152/2006 parte IV: terre e rocce da scavo che, non rientrando in nessuna delle cate-gorie di cui sopra, devono essere gestite come rifiuti; • • in merito alla realizzazione delle opere di connessione, qualora venga utilizzata la tecnologia T.O.C., per i fanghi e le terre provenienti da tali scavi dovranno essere determinati i contaminanti desumibili dalle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per la tenuta dello scavo, sugli stessi dovrà essere effettuato il test di cessione ai sensi dell'allegato 3 al DM 5/2/98 con l'aggiunta alla tabella dei parametri caratteristici dei prodotti utilizzati; • nel caso di scavi in materiali di riporto (ad es. strade o altre aree antropizzate), dovranno essere seguite le indicazioni di valutazione e gestione riportate al paragrafo 7 delle Linee Guida SNPA 22/2019, ed eseguito il test di cessione; • qualora, durante l'esecuzione dei lavori, emergano potenziali situazioni di contaminazione ambien-tale, dovranno essere attivate, ove necessario, le procedure previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006; • per la gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti si rimanda
--	--	--	--



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527

www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

SERVIZIO 4 "GESTIONE TERRITORIO"

			all'art. 40 ter del regolamento 46R/2008 e smi; • per la valutazione dell'impatto acustico, anche in caso di eventuale necessità di deroga, si faccia riferimento al D.P.G.R.T. n. 2R/2014, modificato con DPGR 38/2014 e s.m.i.. • Fase di esercizio: • per i campi elettromagnetici si ricorda che il proponente dovrà attestare il rispetto del limite di esposizione (100 µT) indicato dal DPCM 08/07/03 ed eventualmente, se superato, prevedere separazioni continue, inamovibili ed invalicabili nell'intorno delle sorgenti di campo elettromagnetico; andrà verificata, in tale intorno, l'assenza di spazi con possibile permanenza non inferiore alle 4 ore/giorno in cui risulta applicabile l'obiettivo di qualità (3 µT); qualora presenti andranno indicate le misure mitigative (schermatura di cabine/elettrodotti, corretta collocazione quadri elettrici, segnaletica sul rischio di esposizione al CEM, incremento profondità di posa degli elettrodotti, elicordatura....) o di deterrenza a tale permanenza prolungata. •
E- DISTRIBUZIONE	Proti. N. 9708 del 15/05/2026	FAVOREVOLE STMG	... Ad oggi i termini di validità della STMG non sono ancora decorsi con l'effetto che l'attuale validità della STMG comporta il mantenimento della prenotazione temporanea della capacità di rete. Alla data odierna, tuttavia non ci risulta che il soggetto proponente abbia ottenuto il prescritto parere di conformità tecnica da parte della scrivente società sulle soluzioni progettuali adottate per l'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente (ove previsti). Conseguentemente, allo stato, e-distribuzione non è in grado di esprimere un parere positivo rispetto agli elaborati tecnici prodotti in sede di conferenza di servizi.



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527

www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

SERVIZIO 4 "GESTIONE TERRITORIO"

			Si invita pertanto la società GESCO SPA a adoperarsi ad acquisire la validazione del progetto delle opere di rete.
REGIONE TOSCANA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE Settore Genio Civile Valdarno Superiore	Prot. N. 9759 del 18/05/2026	Decreto n. 1003 del 11.05.2026 RD nr.523/1904 – LRnr.80/2015. Concessione porzione di area demaniale del Corso d'acqua denominato Fosso dei Valloni codice MV46760 per il passaggio di un cavidotto MT in attraversamento con condotta in subalveo.	Il Decreto comprende prescrizioni Tecnici e Generali
REGIONE TOSCANA Direzione Valutazioni Ambientali e Autorità di Audit Settore Valutazione Impatto Ambientale	Prot. N. 11737 del 16/06/2026		<i>...Pertanto il progetto in oggetto non rientra nel campo di applicazione delle procedure di Valutazione di impatto Ambientale ove l'istruttoria che sarà svolta accerti che l'impianto ricade interamente all'interno della fattispecie di area idonea di cui all'art.11-bis, comma 1, lettera I), numero 1) del d.lgs.190/2024....</i>



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527

www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

SERVIZIO 4 "GESTIONE TERRITORIO"

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA Servizio 6 – LLPP		PARERE FAVOREVOLE	
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA Servizio 4 – Gestione del Territorio Servizio 9 - Gare, Ambiente e Servizi Diversi		PARERE FAVOREVOLE	



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527

www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it

Spett.le

Comune di Colle di Val d'Elsa

pec: comune.collevaldelsa@postecert.it

Oggetto: Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza elettrica complessiva di picco di 3.824,64 kW – di cui una sezione da 1.042,56 kWp adibita a CER e 2.782,08 kWp adibiti a ER/altro nel Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) Loc. Selvamaggio

Proponente: GESCO S.P.A. Unipersonale

Con riferimento alla richiesta in oggetto (prot. n. 0105109 del 21/04/2026) è stata esaminata la seguente documentazione:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Relazione di compatibilità elettromagnetica.

L'azienda intende realizzare un impianto di produzione di energia rinnovabile fotovoltaica, della potenza complessiva di 3.520 kW, in località Selvamaggio, nel Comune di Colle di Val d'Elsa.

Valutata la documentazione allegata al progetto, dal punto di vista sanitario si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione dell'impianto in oggetto, rimarcando:

- la necessità di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori;
- il rispetto dei limiti normativi in materia di inquinamento acustico previsti per le attività di cantiere. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate;
- l'indicazione ad una permanenza inferiore alle 4 ore continuative all'interno delle cabine e nelle immediate vicinanze delle stesse per il personale addetto;
- il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Responsabile
U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione
Dr.ssa Severina Vincenza Errico

Il Dirigente Medico
U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione
Dr. Enrico Simoncini

Azienda USL Toscana sud est



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Direttore dr. Giorgio Briganti

U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione
Zona Alta Val d'Elsa

Responsabile:
Dr.ssa Severina Vincenza Errico
indirizzo: Via Salceto 91,
Poggibonsi (SI) 53036
tel. 0577/994025
e-mail:
severinavincenza.errico@uslsudest.toscana.it

Responsabile procedimento
Dr. Enrico Simoncini
indirizzo: Via Salceto 91,
Poggibonsi (SI) 53036
tel. 0577/994017
e-mail :
enrico.simoncini@uslsudest.toscana.it



Struttura organizzativa
certificata ISO 9001:2015

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26 53100 Siena
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109 58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Piero Calamandrei, 173 52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE
via Piero Calamandrei, 173
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.: 02236310518

WEB:
www.uslsudest.toscana.it

PEC:
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

ARPAT - Area Vasta Sud – Dipartimento di SIENA Settore Supporto Tecnico
Strada del Ruffolo 4/b– 53100 - Siena

N. Prot. Vedi segnatura informatica

cl. SI.01.17.13/243.1

a mezzo: PEC

A: **Comune di Colle di Val D'Elsa**
comune.collevaldelsa@postecert.it

Oggetto: Procedura Abilitativa Semplificata – PAS – Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza elettrica complessiva di picco di 3.824,64 kW – di cui una sezione da 1.042,56 kWp adibita a CER e 2.782,08 kWp adibiti a ER/altro nel Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) Loc. Selvamaggio” - Richiedente: GESCO S.P.A. Unipersonale Comunicazione

Con riferimento alla richiesta di contributo istruttorio, rivolta anche a questa Agenzia, pervenuta con nota del Comune di Colle di Val D'Elsa, protocollo ARPAT n. 0032611 del 21/04/2026 si rappresenta quanto segue.

ARPAT, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, fornisce valutazioni tecniche e contributi tecnico-scientifici ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 30/2009. Tali valutazioni sono funzionali all'adozione del provvedimento di competenza dell'A.C. e non rivestono carattere vincolante.

Le attività di supporto tecnico per le quali è previsto un contributo obbligatorio di ARPAT sono definite dalla Carta dei Servizi (art.13 della LR30/09), aggiornata con Delibera Consiglio Regionale n. 9 del 30/01/2013.

Le PAS non sono tra le attività elencate nella Carta dei Servizi e pertanto l'istanza non viene esaminata.

Qualora, a giudizio dell'Autorità procedente, sussista la necessità di approfondimenti tecnici ai fini di un'efficace tutela dell'ambiente, la stessa dovrà formulare una specifica richiesta, tenendo comunque conto delle attività previste dalla sopra richiamata Carta dei Servizi.

In via generale e nella logica di collaborazione tra enti, si riportano i criteri da adottare per garantire la tutela ambientale:

1. Fase di cantierizzazione:

- per la pianificazione, organizzazione e gestione del cantiere, si raccomanda di fare riferimento alle “Linee Guida per la gestione dei Cantieri ai fini della protezione ambientale” pubblicate da ARPAT nel 2018 (<https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guidaper-la-gestione-dei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale>);
- per la gestione delle terre e rocce da scavo si ricorda che, a seconda della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione, si applicano:
 - Art.185 c.1 lett. c) D. Lgs 152/2006, art.24 DPR120/17: terre e rocce allo stato naturale riutilizzate nello stesso sito di produzione;

- DPR 120/17: terre e rocce da scavo che hanno requisiti tali da poter essere trattati come sottoprodotti;
- D.lgs. 152/2006 parte IV: terre e rocce da scavo che, non rientrando in nessuna delle categorie di cui sopra, devono essere gestite come rifiuti;
- in merito alla realizzazione delle opere di connessione, qualora venga utilizzata la tecnologia T.O.C., per i fanghi e le terre provenienti da tali scavi dovranno essere determinati i contaminanti desumibili dalle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per la tenuta dello scavo, sugli stessi dovrà essere effettuato il test di cessione ai sensi dell'allegato 3 al DM 5/2/98 con l'aggiunta alla tabella dei parametri caratteristici dei prodotti utilizzati;
- nel caso di scavi in materiali di riporto (ad es. strade o altre aree antropizzate), dovranno essere seguite le indicazioni di valutazione e gestione riportate al paragrafo 7 delle Linee Guida SNPA 22/2019, ed eseguito il test di cessione;
- qualora, durante l'esecuzione dei lavori, emergano potenziali situazioni di contaminazione ambientale, dovranno essere attivate, ove necessario, le procedure previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
- per la gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti si rimanda all'art. 40 ter del regolamento 46R/2008 e smi;
- per la valutazione dell'impatto acustico, anche in caso di eventuale necessità di deroga, si faccia riferimento al D.P.G.R.T. n. 2R/2014, modificato con DPGR 38/2014 e s.m.i..

2. Fase di esercizio:

per i campi elettromagnetici si ricorda che il proponente dovrà attestare il rispetto del limite di esposizione (100 μ T) indicato dal DPCM 08/07/03 ed eventualmente, se superato, prevedere separazioni continue, inamovibili ed invalicabili nell'intorno delle sorgenti di campo elettromagnetico; andrà verificata, in tale intorno, l'assenza di spazi con possibile permanenza non inferiore alle 4 ore/giorno in cui risulta applicabile l'obiettivo di qualità (3 μ T); qualora presenti andranno indicate le misure mitigative (schermatura di cabine/elettrodotti, corretta collocazione quadri elettrici, segnaletica sul rischio di esposizione al CEM, incremento profondità di posa degli elettrodotti, elicordatura....) o di deterrenza a tale permanenza prolungata.

Infine, si fa presente che le operazioni di pulizia dei moduli fotovoltaici dovranno avvenire senza utilizzo di detersivi o altre sostanze chimiche e tensioattivi. Per l'approvvigionamento idrico dovranno essere valutate modalità operative da prediligere soluzioni che consentano di ridurre i consumi e di ottimizzare le fonti di approvvigionamento.

Si suggerisce inoltre, di inserire, fra le misure di mitigazione l'inerbimento al piede dei moduli e nelle aree coperte dai pannelli fotovoltaici con la semina di specie tipiche locali a basso fabbisogno di luce al fine di infittire il tappeto erboso e garantire un corretto deflusso delle acque così da ridurre la possibilità che si generino fenomeni di erosione concentrata che possano a loro volta alimentare il trasporto solido in caso di eventi meteorici di particolare intensità.

Siena, 14/05/2026

La Responsabile del Supporto Tecnico
Dott.ssa Elena Calosi ¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.lgs. 39/1993

Spett.le
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
comune.collevaldelsa@postecert.it

DIS/MCN/TOU

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: (Rif: 2026/9545 PROT) RIF: 2026/9055) E-DIS-11/05/2026-0683841 - "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA ELETTRICA COMPLESSIVA DI PICCO DI 3.824,64 KW - DI CUI UNA SEZIONE DA 1.042,56 KWP ADIBITA A CER E 2.782,08 KWP ADIBITI A ER/ALTRO NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA (SI) LOC. SELVAMAGGIO" - RICHIEDENTE: GESCO S.P.A. UNIPERSONALE - CODICE RINTRACCIABILITA': 516590766.conferenza di servizi_COMUNE_COLLEVALDELTA_BT

In riferimento alla Vostra nota in oggetto si comunica quanto segue.

A seguito di richiesta di connessione alla rete elettrica identificata nei nostri sistemi con il codice di rintracciabilità **516590766**, è stato formulato e trasmesso al richiedente, in data 10/11/2025, il preventivo di connessione alla rete elettrica AT o MT o BT.

Il preventivo per la connessione dell' impianto in oggetto è stato predisposto sulla base delle disposizioni vigenti in materia di allacciamenti alla rete con obbligo di connessione, emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già AEEG) ed, in particolare, dal TICA (Testo integrato delle connessioni attive - Delibera ARG/elt 99/08 e ss.mm. e ii.) e descrive le infrastrutture indispensabili e quindi gli impianti di rete ovvero le linee elettriche necessarie alla connessione dell' impianto di generazione alla rete di e-distribuzione SpA, inclusi gli eventuali interventi sulla rete esistente o su reti di altri gestori.

Il suddetto preventivo di connessione è stato accettato dalla società **GESCO SPA** in data 19/03/2026comportando conseguentemente la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete.

La soluzione tecnica descritta nel preventivo costituisce la STMG e, cioè, la soluzione tecnica minima generale per la connessione così come definita all' art.1.2 del TICA.

Il TICA presume che il richiedente, all' atto della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, comunichi al Responsabile del medesimo procedimento e, qualora sia necessario acquisire la VIA, anche al Responsabile del procedimento di VIA, gli estremi e i recapiti del gestore di rete cui è stata inoltrata la richiesta di connessione, il codice di rintracciabilità attribuito alla pratica, la data di accettazione del preventivo e la data ultima di validità della soluzione tecnica di connessione (STMG), decorsa la quale la STMG assume valore indicativo.

Al riguardo si ritiene utile fare presente che il passaggio in stato indicativo della STMG fa sì che la soluzione tecnica ivi descritta non sia più vincolante per il gestore di rete e pertanto, nel caso dovessero pervenire nuove richieste di connessione nella medesima area o si dovesse procedere, secondo le indicazioni del TICA, alla riassegnazione della potenza, potrebbe verificarsi la necessità di attribuire ad un altro impianto di

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Domenico Cimarosa 4 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

generazione la stessa soluzione tecnica di connessione, rendendo di conseguenza non più realizzabile quella in fase di autorizzazione.

In tale prospettiva si richiama il Responsabile del procedimento autorizzativo unico e, nel caso l' impianto di produzione sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), anche il Responsabile del procedimento di VIA, affinché, qualora ne ricorrano le condizioni, prima di comunicare l' esito positivo del procedimento al proponente verifichino con la scrivente società, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione.

Ad oggi i termini di validità della STMG non sono ancora decorsi con l' effetto che l' attuale validità della STMG comporta il mantenimento della prenotazione temporanea della capacità di rete.

Alla data odierna, tuttavia non ci risulta che il soggetto proponente abbia ottenuto il prescritto parere di conformità tecnica da parte della scrivente società sulle soluzioni progettuali adottate per l' impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente (ove previsti).

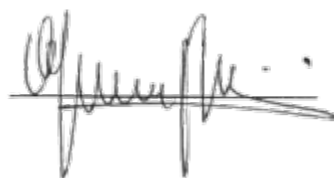
Conseguentemente, allo stato, e-distribuzione non è in grado di esprimere un parere positivo rispetto agli elaborati tecnici prodotti in sede di conferenza di servizi.

Si invita pertanto la società **GESCO SPA** a adoperarsi ad acquisire la validazione del progetto delle opere di rete.

Confidando che il Responsabile del procedimento renda edotti di quanto sopra rappresentato gli altri attori/Amministrazioni della conferenza, si coglie l' occasione per inviare distinti saluti.

GIOVANNI BALDINI

Il Responsabile



Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



OGGETTO: Convocazione Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della l. 241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/90, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0310949 del 21-04-2026 pervenuta dal Comune di Colle di Val d'Elsa – Servizio 4 – Gestione del Territorio, a seguito di Istanza di PAS da parte della Società GESCO S.P.A. Unipersonale, Partita Iva 01185940523 con sede Legale in Via Cristoforo Colombo n. 1 - Barberino Tavanelle (FI)

Trasmissione contributo

Spett.le Comune di Colle di Val d'Elsa

comune.collevaldelsa@postecert.it

e p.c. Spett.le Gesco Spa Unipersonale

gesco.energy@pec.it

Con la presente, a seguito di indizione della Conferenza di Servizi Decisoria richiamata in oggetto, si comunica che l'Ufficio, per quanto di nostra competenza, ha rilasciato il **Decreto n. 10003 del 11-05-2026** relativo alla Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza elettrica complessiva di picco di 3.824,64 kw – di cui una sezione da 1.042,56 kwp adibita a cer e 2.782,08 kwp adibiti a er/altro nel comune di colle di val d'elsa (si) loc. selvamaggio", relativamente all'attraversamento sotterraneo del corso d'acqua Fosso dei Valloni codice MV46760 per il passaggio di un cavidotto MT, l'area in oggetto è catastalmente censita al Foglio 53 Particelle 49 - 50 - 77 - 609.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Piero Paliotta



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Giovanni MASSINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 7741 del 13-04-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 10003 - Data adozione: 11/05/2026

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso dei Valloni codice MV46760 per il passaggio di un cavidotto MT in attraversamento con condotta in subalveo. Pratica SiDIT 2039/2026

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2026

Numero interno di proposta: 2026AD011374

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 24 del 12/05/2025: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA la Convocazione della Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della l. 241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/90, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0310949 del 21-04-2026 pervenuta dal Comune di Colle di Val d'Elsa – Servizio 4 – Gestione del Territorio, a seguito di istanza di PAS da parte della Società GESCO S.P.A. Unipersonale, Partita Iva 01185940523 con sede Legale in Via Cristoforo Colombo n. 1 - Barberino Tavanelle (FI) e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- 00_025084 _Elenco Allegati
- 00_025084 _Modulo_PAS
- 01_025084_PD.A01 Relazione Tecnico Illustrativa_r00
- 01_025084_PD.D02_Planimetria_generale_r00 – in scala 1:500
- 02_025084 Inquadramento cartografico e vincolistico
- 11_025084_Documentazione fotografica
- 14_025084_Elenco autorizzazioni da acquisire
- 33_025084_Relazione geologica e Sismica
- 34_025084_Relazione_autorizzazione_idraulica

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in Loc. Strada di Selvamaggio nel Comune di Colle Val d'Elsa (SI), relativamente all'attraversamento sotterraneo del corso d'acqua Fosso dei Valloni codice MV46760 per il passaggio di un cavidotto MT, l'area in oggetto è catastalmente censita al Foglio 53 Particelle 49 - 50 - 77 - 609

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

CONSIDERATO che con riferimento alla compatibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018, la nuova superficie impermeabilizzata viene compensata con la realizzazione di un volume di raccolta temporanea tramite un canale cieco, e

pertanto la modesta entità del volume sottratto risulta irrilevante in paragone all'areale complessivo e quindi ininfluente in relazione ad eventuali aumenti di battente idraulico.

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento di convocazione di Conferenza dei Servizi Decisoria pervenuta con prot. n. 0310949 del 21-04-2026;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è obbligato ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni nove la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo con apposta marca cartacea n.01241295781917 del 23/02/2026.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 344,79 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 201,13 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a sette dodicesimi del canone annuale di € 344.79 riferito al 2025 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 100,57 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di rilasciare la concessione a Gesco Spa Unipersonale, Partita Iva 01185940523 con sede Legale in Via Cristoforo Colombo n. 1 - Barberino Tavanelle (FI), per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso dei Valloni codice MV46760 per il passaggio di un cavidotto MT, l'area in oggetto è catastalmente censita al Foglio 53 Particelle 49 - 50 - 77 - 609 - attraversamento condotta in subalveo;
4. di stabilire che la concessione ha durata di 9 anni dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 344,79, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di notificare il presente atto per via telematica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE



Città di Colle di Val d'Elsa

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO 6 -LAVORI PUBBLICI

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
C.F. e P. Iva 00134520527

al Serv. 4 – Gestione del Territorio

Oggetto: “Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza elettrica complessiva di picco di 3.824,64 kW – di cui una sezione da 1.042,56 kWp adibita a CER e 2.782,08 kWp adibiti a ER/altro nel Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) Loc. Selvamaggio” - Richiedente: GESCO S.P.A. Unipersonale - CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 con svolgimento previsto in forma SEMPLIFICATA in modalità ASINCRONA ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90

Esaminata la documentazione relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, si esprime, per quanto di competenza del **Servizio 6 – Lavori Pubblici**, **parere favorevole alla conclusione del procedimento**, con le prescrizioni di seguito riportate.

La realizzazione dell'intervento comporta la necessaria **manomissione del suolo pubblico**; pertanto, prima dell'inizio dei lavori interessanti il suolo pubblico, dovrà essere preventivamente acquisita la relativa **autorizzazione alla manomissione**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato ai seguenti adempimenti:

1. **Preventivo pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP)**, pari a **€ 4.941,00**, relativo all'occupazione/manomissione del suolo pubblico su strada di seconda categoria, per una superficie di 183 mq e per un periodo di 90 giorni, con causale: *“Occupazione di suolo pubblico, rif. autorizzazione scavo impianto fotovoltaico GESKO”*.
Il pagamento dovrà essere effettuato:
 - sul c.c.p. n. 11010535, intestato a **Comune di Colle di Val d'Elsa – Tassa CUP – Servizio Tesoreria**;
 - mediante bonifico bancario ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale – Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Colle di Val d'Elsa – IBAN **IT36K0103071860000002664823**.
2. **Costituzione di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e del successivo ripristino**, per l'importo di **€ 26.305,00**, da effettuarsi mediante bonifico bancario o versamento presso la Tesoreria Comunale di Colle di Val d'Elsa – Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Colle di Val d'Elsa – IBAN **IT36K0103071860000002664823**, con causale: *“Deposito cauzionale prestato a garanzia dei lavori di ripristino definitivo – Via della Cipressa”*.
Qualora la cauzione venga prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria/assicurativa, la stessa dovrà essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. **Deposito di n. 1 marca da bollo da € 16,00** per il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione, ovvero assolvimento dell'imposta di bollo mediante le modalità previste dall'Amministrazione, anche attraverso la *“dichiarazione per procedura di annullamento marche con modello allegato”* e/o mediante modello F23.

Pertanto, l'inizio dei lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico è subordinato al preventivo rilascio della relativa autorizzazione e al perfezionamento di tutti gli adempimenti sopra indicati.

Il presente parere è espresso **favorevolmente**, per quanto di competenza del **Servizio 6 – Lavori Pubblici**, ai fini della conclusione della PAS, fermo restando che il medesimo **non costituisce autorizzazione alla**



Città di Colle di Val d'Elsa

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO 6 -LAVORI PUBBLICI

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
C.F. e P. Iva 00134520527

manomissione del suolo pubblico, la quale dovrà essere preventivamente richiesta e rilasciata dal competente ufficio.

Restano a carico del soggetto attuatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione della manomissione, alla corretta esecuzione dei lavori e al successivo **ripristino a regola d'arte delle aree interessate**, secondo le prescrizioni che saranno contenute nella specifica autorizzazione.

IL RESPONSABILE

SERVIZIO 6 – Lavori Pubblici



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: “Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza elettrica complessiva di picco di 3.824,64 kW – di cui una sezione da 1.042,56 kWp adibita a CER e 2.782,08 kWp adibiti a ER/altro nel Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) Loc. Selvamaggio” -
Richiedente: GESCO S.P.A. Unipersonale

PREMESSO CHE:

- in data 31/03/20026 è pervenuta al protocollo di questo Ente con n. 6584, 6585, 6587, 6589, da parte della società GESCO S.P.A. Unipersonale, P.IVA. 01185940523 con sede Legale in Via Cristoforo Colombo n. 1 Barberino Tavanelle (FI), una istanza di PAS per la realizzazione di impianto fotovoltaico a terra potenza elettrica complessiva di picco di 3.824,64 Kwp così distinto:
 - 1.042,56 kWp la cui energia elettrica prodotta è destinata ad essere condivisa nell’ambito di una configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile (CER)
 - 2.782,08 kWp la cui energia elettrica prodotta è destinata alla restituzione nell’ambito del meccanismo Energy Release 2.0, di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 23 luglio 2024, n. 268 e al Decreto Direttoriale MASE 17 dicembre 2025, n. 104
- L’area oggetto di intervento è individuata in Loc. Selvamaggio, nel Comune di Colle Val d’Elsa (SI), nell’area identificata al Catasto Terreni della Provincia di Siena al Foglio 53, Particelle 49 e 609, oltre alle particelle 50 e 77;
- detta area è nella disponibilità giuridica della Società Richiedente con contratto preliminare di acquisto ID. 025084T01;
- l’area è classificata agricola dal Piano Operativo vigente;
- Ai sensi dell’art. 11 bis, comma 1 lett. l) n. 1 e del comma 2 del D.L. 190/2024 l’area risulta classificata idonea;

Viste le integrazioni richieste in data 06/05/2026 prot. n. 9054;

Viste le integrazioni prodotte in data 28/05/2026 prot. n. 10523;



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

SERVIZIO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Le integrazioni fornite dal proponente, si ritengono complete ed esaustive pertanto **questo Ufficio ritiene di esprimere Parere Favorevole.**

Colle di Val d'Elsa Lì 26/08/2026

IL RESPONSABILE SERVIZIO 4
GESTIONE DEL TERRITORIO
Geom. Francesco Manganelli
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it